

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1535 10/12/2019

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta PISTONI S.r.l. - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 Dlgs 152/06, rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Castel Goffredo (MN), Via Ponte Assi 248/212, con varianti non sostanziali e contestuale accorpamento dei titoli autorizzativi inerenti alle emissioni e gli scarichi.

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

DECISIONE

Si adotta la determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 e s.m.i., indetta in forma simultanea e modalità sincrona, con nota prot. n. 13235 del 07/03/2019, come previsto dall'art. 14-ter della citata Legge, avente per oggetto la realizzazione di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., di cui alla Determinazione n. 442 del 02/03/2009 e s.m.i.

La ditta PISTONI S.r.l. è autorizzata alla realizzazione della variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., e della modifica del titolo autorizzativo n. 21/35 del 12/02/2012, relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., approvate con la Conferenza di Servizi sopraccitata, in forma simultanea e modalità sincrona, dell'impianto di gestione rifiuti sito in comune di Castel Goffredo - Via Ponte Assi 248/212.

Alla ditta PISTONI S.r.l., con sede legale in comune di Castel Goffredo (MN), Via Ponte Assi 248/212, è inoltre rinnovata l'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06, rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009, contestualmente vengono accorpati i titoli autorizzativi inerenti le emissioni in atmosfera e gli scarichi in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento medesimo.

L'Autorizzazione Unica in oggetto viene rilasciata alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato Tecnico che, assieme alla planimetria dell'impianto, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'esito della Conferenza di Servizi, svolta in forma simultanea e modalità sincrona, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione della presente determinazione di conclusione dei lavori.

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica, con la realizzazione di variante sostanziale, per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il signor Pistoni Giancarlo, in qualità di legale rappresentante della Ditta PISTONI S.r.l., con sede legale in comune di Castel Goffredo (MN), Via Ponte Assi 248/212, con nota agli atti provinciali prot. n. 35034 del 30/08/2019, ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto sito presso la medesima sede legale. In seguito la ditta, con successive note agli atti provinciali prot. n. 55163 e 55169 del 31/12/2018, ha presentato una ulteriore richiesta per ottenere variante non sostanziale all'impianto.

L'Autorizzazione Unica, oggetto di rinnovo, è stata rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009, con successive modifiche ed integrazioni.

L'impianto in oggetto svolge attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3).

La variante richiesta per la gestione rifiuti è inerente a quanto segue:

- a) - la riorganizzazione degli spazi/aree destinate a messa in riserva (R13) e al deposito delle MPS, con contestuale ampliamento dell'impianto e revisione delle quantità di rifiuti in ingresso. Le quantità di rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero di materia (R3) non vengono modificate rispetto a quanto già autorizzato;
- b) - l'introduzione di un trituratore di plastica, installato a monte della fase di macinazione e direttamente connesso al mulino già autorizzato, con lo scopo di effettuare una rottura preliminare di rifiuti plastici di medie-grandi dimensioni, consentendo successivamente al mulino di effettuare la macinazione in maniera ottimale.

La Ditta, destinataria di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per svolgere attività di recupero (R13/R3) di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata dalla Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n. 21/35 del 16/02/2012, volturata con Atto Dirigenziale n. 10 del 08/01/2018, ha inoltre trasmesso istanza di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., con note:

- prot. n. 181837 del 12/04/2017, con cui ha richiesto l'installazione di un silo per la miscelazione di diverse tipologie di plastiche (PP, PE, PET, ecc);
- prot. n. 55169 del 31/12/2018 e prot. n. 4243 del 25/01/2019 per l'introduzione di un trituratore connesso al mulino.

Successivamente, con note agli atti prot. n. 424 del 25/01/2019, n. 62843 del 31/10/2019 e n. 68233 del 26/11/2019, la ditta ha infine presentato integrazioni spontanee inerenti: al nuovo trituratore, alla gestione rifiuti, all'igienizzazione ed alla pressa per il recupero dei rifiuti tessili, alle emissioni in atmosfera, alla planimetria aggiornata dell'impianto ed al rinnovo del CPI.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota prot. n. 13235 del 17/03/2019, ha comunicato, alla Ditta e agli Enti interessati, l'avvio del procedimento di variante non sostanziale all'autorizzazione unica, di cui alla Determinazione n. 442 del 02/03/2009 e s.m.i., ed ha contestualmente convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, di cui all'art.14 comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 07/04/2019.

Il Responsabile del procedimento, con nota agli atti provinciali prot. n. 53007 del 12/09/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento unificato per il rinnovo dell'autorizzazione unica dell'impianto, rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009, il contestuale accorpamento delle altre autorizzazioni ambientali, già rilasciate per l'insediamento, e l'approvazione della variante sostanziale, per la quale è stata convocata la sopraccitata Conferenza di servizi asincrona.

Preso atto che non sono pervenute comunicazioni e/o pareri da parte degli Enti interessati, la Conferenza di Servizi decisoria, si conclude esprimendo parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica, con le seguenti valutazioni e condizioni:

- l'autorizzazione unica, di cui alla Determinazione n. 442 del 02/03/2009, prevede una messa in riserva (R13) di rifiuti per la quantità massima complessiva di 1.308 mc, nel progetto di variante sostanziale proposto lo stoccaggio massimo richiesto è di 3.835,5 mc. L'incremento dello non comporta la verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto l'operazione R13 non soggetta a verifica e permane invariata la quantità di rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero di materia (R3) rispetto all'attuale autorizzazione.

- il nuovo trituratore dei rifiuti di plastica viene installato a monte della fase di macinazione, con lo scopo di effettuare una rottura preliminare di rifiuti di medie-grandi dimensioni, consentendo successivamente al mulino primario di effettuare la macinazione in maniera ottimale. I rifiuti da sottoporre alla fase preliminare di triturazione verranno quindi appoggiati sul nastro trasportatore del trituratore attraverso il quale verranno trasferiti nella camera (chiusa) di triturazione, all'interno della medesima è presente il corpo rotante dentato che effettua la prima rottura del rifiuto plastico. Al di sotto della camera di triturazione è collocata una coclea che raccoglie i pezzi rotti grossolanamente e li trasporta meccanicamente, mediante tubazione chiusa, sul nastro trasportatore del mulino esistente per essere avviati all'interno del mulino granulatore, mod. ELCS 600 TRIA, della potenzialità di 16,80 t/giorno (700 kg/ora), invariata rispetto a quanto già autorizzato, al fine di ottenere materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.
- la Ditta, con nota prot. n. 68233 del 26/11/2019, ha dichiarato che tutti i rifiuti in ingresso non provengono da raccolta differenziata di r.s.u. e, in particolare, la provenienza dei rifiuti appartenenti ai codici EER 200110 "abbigliamento" e EER 201011 "prodotti tessili", è esclusivamente "industriale e/o commerciale" con riferimento a prodotti invenduti e quindi non utilizzati;
- l'impianto oggetto dell'autorizzazione alla gestione rifiuti non comprende altre attività, non sono inerenti la gestione rifiuti; che sono presenti nell'insediamento, quali: il deposito nel silos n.1 di materia prima e la contestuale miscelazione con le MPS prodotte, il deposito di contenitori/imballaggi utilizzati dall'azienda (area n. 17), il deposito in big-bags di materia prima (acquistata dall'azienda); tali attività devono essere ubicati al di fuori dei limiti dell'impianto autorizzato alla gestione rifiuti, ad es. nelle aree indicate in planimetria come "altra attività".

Preso atto dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, prot. 00013611 del 24/12/2018 rilasciata alla ditta dai VV.F. di Mantova, e delle indicazioni della Circolare Ministeriale, prot. n. 0001121 del 21/01/2019, recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi*", si evidenzia la necessità di prescrivere misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi, sottoelencate:

- installazione di un impianto di videosorveglianza;
- installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
- limitazione, ad un massimo di 3 metri, dell'altezza di abbancamento dello stoccaggio, ai fini della sicurezza, garantendo la stabilità del cumulo;
- la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;
- predisposizione, da parte del gestore, di uno specifico piano di emergenza interna, in conformità alle norme vigenti.

L'AATO, con nota agli atti provinciali prot. n. 56075 del 30/09/2019, ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 1174 del 30/09/2019, con cui è stato rilasciato il titolo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima e seconda pioggia, provenienti dall'insediamento, corredato dal relativo parere del gestore s.i.i.

L'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole; in particolare le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi capitoli di settore dell'Allegato Tecnico che, unitamente alla planimetria allegata, costituisce parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

Garanzia Finanziaria

La Ditta, con nota agli atti prot. n. 57376 del 04/10/2019, ha dichiarato che i rifiuti, di cui si effettua la messa in riserva in accettazione all'impianto, vengono avviati al recupero entro 6 mesi; pertanto la garanzia viene prestata al 10% della tariffa di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461.

Per quanto sopra esposto, l'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, è determinato in Euro 168.019,59 comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto, ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 3.338 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, pari a 58.955,76 Euro (tariffa applicata al 10% per recupero entro 6 mesi);
- recupero (R3), con una potenzialità di 8.400 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 21.195,38;
- messa in riserva (R13) di 497,5 mc di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'impianto, pari a 87.868,45 Euro;

L'importo effettivo, senza l'applicazione della riduzione di garanzia prevista dalla norma regionale, corrisponderebbe a 698.621,39 Euro.

Si evidenzia che, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla ditta. Pertanto la ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Asola specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopraccitata.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamate le norme di settore per la Gestione Rifiuti:

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97";
- la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al

compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6”;

- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

Richiamati gli Atti rilasciati in precedenza, ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/06, per la gestione rifiuti presso l'impianto in oggetto:

- la Determinazione n. 442 del 02/03/2009, inerente: “Ditta PISTONI S.N.C. di Pistoni Giancarlo & C., con sede legale a Castel Goffredo (MN), Via Acquafredda n. 10 - autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e gestione di un impianto e delle inerente operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Comune di Castelgoffredo (MN), lottizzazione artigianale Ponte delle Assi”;

- la Determinazione n. 841 del 15/04/2010, inerente: “Ditta Pistoni S.n.c. di Pistoni Giancarlo & C., Determinazione n. 442 del 02/03/2009, presa d'atto della variazione sede legale”.

- l'Atto Dirigenziale n. PD/708 del 09/05/2017, inerente: “Ditta PISTONI S.r.l., con sede legale in Castelgoffredo (MN), Via Ponte delle Assi n. 248/212 – Variazione della Ragione Sociale dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n.442 del 02/03/2009, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., rilasciata alla ditta Pistoni S.n.c. di Pistoni Giancarlo & C. per la realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito presso la medesima sede legale”.

Richiamate le norme di settore per le Emissioni in Atmosfera:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

- la L. R. 11 dicembre 2006 – n. 24 e s.m.i “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” i cui artt. 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;

- la D.G.R. n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; la D.G.R. n. 7/16103 del 23/01/2004; la D.G.R. n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono un riferimento tecnico in quanto individuano prescrizioni specifiche e riferimenti agli impianti di abbattimento da impiegare, quale migliore tecnologia disponibile per il settore di interesse;

- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 recante “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della D.G.R. n. 21204/2005”;

- la D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. n. 152/06 e smi – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003”;

- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.” e s.m.i., i cui artt. 3 e 5 dispongono che l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale

e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A." e s.m.i., il cui art. 26 comma 3 dispone che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA acquisendone il parere;

- l'art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- l'Atto Dirigenziale n. PD/1519 del 13/09/2013 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - aggiornamento e implementazione della modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59/13 (A.U.A.)".

Richiamate le norme di settore relative agli Scarichi in pubblica fognatura:

- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;

- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della Legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26";

- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06 recante: Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006;

- il Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/06 recante: "Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n° 26".

ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012);

Dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 263 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate;

Richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, prot. 2019/30276, di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA";

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per l'Autorizzazione Unica;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

la Ditta PISTONI S.r.l., con sede legale in comune di Castel Goffredo (MN), Via Ponte Assi 248/212, nella persona del legale rappresentante pro tempore, come di seguito esposto:

- alla realizzazione di variante sostanziale all'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione n. 442 del 02/03/2009, per la gestione rifiuti speciali non pericolosi

mediante le operazioni di recupero R13 e R3, presso l'impianto sito in Castel Goffredo, Via Ponte Assi 248/212;

- al rinnovo dell'autorizzazione unica, di cui alla Determinazione n. 442 del 02/03/2009, per l'esercizio dell'impianto fatti salvi gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni, apportati con il presente Atto;

- alla modifica e al contestuale accorpamento del titolo autorizzativo relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

- al contestuale accorpamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, oggetto di rinnovo;

con le prescrizioni e le condizioni riportate nell'Allegato Tecnico che, assieme alle planimetrie allegate, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

Sono fatte salve:

- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;

- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S. Val Padana, che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato ed è subordinata all'accettazione da parte di questa Amministrazione di una nuova garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Mantova, nella quale dovranno essere richiamati gli estremi della presente Autorizzazione Unica. La mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'allegato B della D.G.R. n. 19461/04, potrà comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella sopraccitata D.G.R.

La Ditta, ha dichiarato che i rifiuti, di cui si effettua la messa in riserva in accettazione all'impianto, vengono avviati al recupero entro 6 mesi; pertanto l'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, è determinato in 168.019,59 Euro comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto, ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 3.338 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, pari a 58.955,76 Euro (tariffa applicata al 10% per recupero entro 6 mesi);

- recupero (R3), con una potenzialità di 8.400 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 21.195,38;

- messa in riserva (R13) di 497,5 mc di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'impianto, pari a 87.868,45 Euro;

L'importo effettivo, senza l'applicazione della riduzione di garanzia prevista dalla norma regionale, corrisponderebbe a 698.621,39 Euro.

Al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla ditta. Pertanto la ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Castel Goffredo specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio

prestato in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopraccitata.

La presentazione della garanzia finanziaria deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto. Nelle more di detta presentazione e successiva accettazione da parte di questa Provincia, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa.

Lo svincolo della garanzia finanziaria già prestata, per l'attività di gestione rifiuti, è subordinato all'accettazione della nuova garanzia.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, ha la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di emanazione, e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata. La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà comunque produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione e/o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi; si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta e trasmessa al Comune di Castel Goffredo, all'A.T.S. Val Padana e all'A.R.P.A. di Mantova e alla Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 10/12/2019

Il Dirigente dell'Area
(Dr. Giovanni Urbani)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N.
76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni